

PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO S.R.L.
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO ESERCIZIO 2021
Art. 6, comma 4 D.Lgs n. 175/2016

Il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, entrato in vigore il 23 settembre 2016, ha strutturalmente rivisitato la disciplina delle società a partecipazione pubblica. Tale provvedimento è stato adottato in esecuzione di una specifica delega legislativa, contenuta negli artt. 16 e 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche al fine prioritario di *“assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza”*, attraverso la *“razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità”* e la *“ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l’assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche”*.

LA SOCIETA’ PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO SRL

Provincia di Livorno Sviluppo è una srl costituita il 31 maggio 2000 come soggetto strumentale alle finalità ed alle funzioni pubbliche del Socio Unico Provincia di Livorno. A partire dal 18 dicembre 2013 (pratica depositata il 15 gennaio 2014) vi è stata una variazione sulle quote sociali con l’acquisizione da parte dell’Autorità Portuale di Livorno del 30% delle quote (poi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale in attuazione del Decreto Legislativo 4 Agosto 2016).

La Società ha quindi attualmente 2 soci: Provincia di Livorno (70%) ed Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (30%). E’ amministrata da un Amministratore Unico; il collegio sindacale è composto da tre sindaci revisori. In linea con il “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” gli organi societari sono composti secondo il nuovo dettato normativo nei termini di legge.

Provincia di Livorno Sviluppo, in ottemperanza al dettato normativo, ha definito il suo assetto di soggetto strumentale alle finalità ed alle funzioni pubbliche dei soci, operando quindi su servizi e progetti che vengono affidati *in-house* dalla Provincia di Livorno oltre ad attività affidate dall’Autorità di Sistema Portuale MTS. Questo in linea con la normativa nazionale in materia e con la Direttiva 2014/24/UE.

La società ha per oggetto sociale le attività sotto evidenziate:

1. Costituisce l’oggetto sociale il compimento di quanto segue:
 - a. Lo svolgimento di attività connesse alla realizzazione di programmi o progetti di natura comunitaria, statale, regionale o comunque promossi da soggetti terzi in cui i Soci assumano, sia congiuntamente sia separatamente, il ruolo di enti presentatori e/o attuatori, nonché con iniziativa diretta nel caso di bandi direttamente o indirettamente emanati da Autorità estere, con riferimento alle funzioni dei Soci, in materia di sviluppo economico, servizi per il lavoro e formazione professionale, orientamento, servizi di incontro domanda/offerta di lavoro unitamente a finalità di promozione del territorio, ivi compreso lo sviluppo del sistema portuale e logistico;
 - b. Lo svolgimento di attività di supporto strumentale ai Soci nelle funzioni istituzionali;
 - c. La promozione, la gestione ed il coordinamento di iniziative pubbliche e private per favorire lo sviluppo dell’economia, con particolare riferimento al potenziamento delle

- dotazioni infrastrutturali, alla crescita ed alla razionalizzazione dei trasporti e dell'intermodalità, all'aumento dell'occupazione;
- d. L'ideazione, la programmazione e la gestione di corsi ed iniziative attinenti la formazione e l'aggiornamento professionale, di corsi e di iniziative di orientamento e di attività inerenti l'istruzione, la formazione e l'educazione permanente e per l'incontro domanda/offerta di lavoro.

La Provincia di Livorno esercita sulla società un "controllo analogo".

Tra Provincia di Livorno Sviluppo Srl e l'Ente Socio di maggioranza sussiste un rapporto di "in house providing", intendendosi con ciò un rapporto che soddisfa le seguenti condizioni:

- Provincia di Livorno Sviluppo Srl ha il capitale interamente pubblico, essendo il capitale sociale posseduto dall'Ente Provincia di Livorno e dall'Ente Autorità di Sistema Portuale MTS (requisito della proprietà pubblica);
- L'Ente socio di maggioranza esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi, (requisito del controllo analogo);
- L'Ente socio di maggioranza controlla anche quanto stabilito dall'art. n° 19 comma 5 D.lgs 175/2016, e fissa, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale tenendo conto anche quanto stabilito all'art. n° 25 del T.U. D.lgs 175/2016. Provincia di Livorno Sviluppo adotta tali indirizzi e ne garantisce il concreto proseguimento.

Le principali fonti normative, a cui l'attività svolta da Provincia di Livorno Sviluppo deve attenersi sono le seguenti:

- Decreto Legislativo n. 175 del 19/08/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- Decreto Legislativo n. 100 del 16/06/2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- D. Lgs. 50/2016
- Legge 124/2017 – legge annuale per il mercato e la concorrenza

GLI ORGANI SOCIALI

Sono Organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci (Provincia di Livorno - Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale);
- l'Organo Amministrativo;
- il Collegio sindacale.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI.

Il capitale sociale di Provincia di Livorno Sviluppo, pari ad Euro 76.500,00, è interamente sottoscritto e versato dai due soci Provincia di Livorno (€ 53.550,00 pari al 70%) ed Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (€ 22.950,00 pari al 30%).

La Società opera nell'ambito delle previsioni di cui agli art. 2463 C.C. art.1, co. 1-bis della legge 241/90. La Società deve indicare negli atti, nella corrispondenza e mediante iscrizione presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis, la propria soggezione all'altrui attività di direzione, controllo e coordinamento.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO.

La Società è amministrata, su delibera dei Soci, da un Amministratore Unico il quale agisce nel rispetto degli indirizzi e delle istruzioni deliberate dai Soci. L'organo amministrativo in carica è

composto dall'Amministratore Unico Paolo Nanni nominato per un periodo scadente con l'approvazione del bilancio relativo all'anno 2022.

L'organo amministrativo è investito dei poteri di ordinaria amministrazione ed opera sulla base degli indirizzi e del controllo dei soci. I provvedimenti di straordinaria amministrazione sono adottati dall'organo amministrativo, previa autorizzazione dei soci.

L'organo amministrativo è responsabile dell'attività societaria nei confronti dei soci e garantisce la piena rispondenza dei risultati delle attività e della gestione societaria alle finalità dello Statuto della Società, agli obiettivi, delle direttive e dalle istruzioni definiti dai soci.

IL COLLEGIO SINDACALE.

Il controllo legale dei conti è affidato ad un Collegio Sindacale con funzioni anche di controllo contabile. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023. Il collegio sindacale ha sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c.

Durante l'Assemblea tenutasi il 24 aprile 2018 sono state affidate al Collegio Sindacale, che ha accettato detta ulteriore attribuzione, le funzioni analoghe di OIV ai sensi di quanto previsto dalla legge. Di seguito i membri effettivi che compongono il collegio sindacale in carica:

Presidente: dott. Carelli Vittorio;

Sindaci Effettivi: dott.ssa Capperi Nicoletta, dott. Scalabrella Giampaolo.

L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

Di seguito una rappresentazione grafica della struttura organizzativa aziendale



ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175 - TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

La presente relazione ottempera agli adempimenti posti in capo alle società partecipate previsti del D.Lgs 175/2016 "Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico" ed in particolare quanto stabilito dall'art 6, che prescrive:

1. *Le società a controllo pubblico, che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.*

2. *Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.*

3. *Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*

- a. Regolamenti interni volti a garantire le conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b. Un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c. Codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d. Programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.*

4. *Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.*

5. *Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.*

MISURE INTRAPRESE DA PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO SRL IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 6 DEL D.LGS 175/2016.

Nel seguito vengono illustrate tutte le misure intraprese dalla società per ottemperare alle disposizioni contenute nei vari commi dell'art. 6 del D.Lgs 175/2016.

Co. 1 del D. Lgs. 175/2016 – Sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi

In considerazione del fatto che Provincia di Livorno Sviluppo srl non svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, si ritiene che il presente comma non sia di diretta pertinenza della Società, pertanto nessuna misura è stata adottata nell'ambito del dispositivo di cui al comma 1.

Co. 2 del D. Lgs. 175/2016 – Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale

Dalla propria prima nomina (giugno 2017), l'Amministratore Unico ha condotto per conto della società una specifica valutazione del rischio di crisi aziendale che trova espressione nella presente sezione della relazione.

Tale valutazione, stante le ridotte dimensioni della società in termini di organico e di bilancio che consentono agli amministratori e alla dirigenza di poter monitorare costantemente ed efficacemente l'andamento aziendale, non ha rilevato per il 2021 situazioni di crisi da sottoporre alla compagine societaria. Non è stata quindi necessaria l'adozione di particolari provvedimenti, né di piani di risanamento.

Peraltro neppure nel triennio precedente si sono verificate situazioni critiche in termini di Bilancio, così come dimostrabile dai dati dei Bilanci stessi sempre chiusi in utile senza che siano mai stati necessari interventi da parte degli amministratori e/o dei soci.

L'analisi effettuata parte dalla considerazione che la Società è ben patrimonializzata ed ha, da quanto risulta dall'ultimo bilancio approvato (2020), riserve di patrimonio netto tali da coprire gli oneri differiti verso il personale dipendente (TFR e ratei di ferie e permessi). I flussi di cassa risultano, sempre in considerazione dell'ultimo bilancio approvato, adeguati a coprire le voci rilevanti di gestione, su tutte il costo del lavoro connesso al personale dipendente oltreché tutti gli altri costi correnti. Si fa presente che Provincia di Livorno Sviluppo non ha mai avuto la necessità di fare ricorso ad affidamenti bancari.

Provincia di Livorno Sviluppo srl ha comunque selezionato ed elaborato alcuni indicatori ritenuti rilevanti, che possono essere in caso di opportunità implementati annualmente e che tracciano delle "soglie di allarme" da poter utilizzare per monitorare gli andamenti societari. Lo scavalco delle "soglie di allarme" si traduce in superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento societario, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società e meritevole dunque di approfondimento. Tali "squilibri", laddove occorressero, richiederebbero un'attenta valutazione da parte degli organi societari (organo di amministrazione ed assemblea dei soci) in merito alle azioni correttive da adottare, che si estendesse anche ad una concreta valutazione della congruità economica dei corrispettivi dei servizi gestiti.

In particolare si è ritenuto di dover considerare "soglia di allarme" il verificarsi di alcune condizioni quali una gestione operativa delle società negativa per gli ultimi due esercizi consecutivi, eventuali perdite di esercizio cumulate negli ultimi due esercizi, che al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 20%, una relazione redatta dal collegio sindacale, altresì incaricato delle funzioni di revisore, che rappresenti dubbi di continuità aziendale.

Per giungere ad un'analisi complessiva si provvede, dunque, a redigere una serie di indicatori evidenziati nella sezione "Andamento della Gestione" riportata nella Relazione sulla Gestione dell'esercizio (indicatori reddituali, indicatori finanziari, indicatori economici, indicatori di solidità, indicatori di liquidità).

I risultati dell'attività di monitoraggio inducono l'Amministratore Unico a ritenere che sia da escludere il rischio di crisi aziendale.

Fatta questa premessa si evidenziano, tuttavia, alcuni fattori:

1. Oltre l'80% del fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalla Provincia di Livorno. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
2. Crescenti necessità di adempimenti amministrativi posti a carico della Società dalle norme di riferimento;

3. Possibile esposizione della Società a rischi legati ai fenomeni corruttivi.

Quanto al fattore di rischio numero 1

Seppur è parso opportuno, ai fini di una complessiva esposizione delle problematiche della società, mettere in evidenza il presente fattore di rischio, è altrettanto necessario rilevare che non è possibile, ad oggi, mettere in atto misure di mitigazione, dovendo Provincia di Livorno Sviluppo rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di rapporti *in houseproviding*

Quanto al fattore di rischio numero 2

Si rileva una crescente necessità di attività essenziali seppur non puramente “operative” che richiedono il dispendio di ingenti tempi e risorse, oltretché di una professionalità crescente. Ci si riferisce alle attività si seguito sinteticamente e non esaustivamente elencate:

- Istruttoria per pratiche di affidamenti (acquisti di beni e servizi necessari al funzionamento della società nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. n. 50/2016;
- Espletamento di pratiche Amministrative del personale (presenze, indennità, archivio, ecc.);
- Gestione fatture attive e passive (in formato elettronico);
- Attività di Formazione (programmazione fabbisogni aziendali);
- Attività di Anticorruzione e Trasparenza;
- Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- Adempimenti in materia di privacy;
- Implementazione e aggiornamento di sistemi di gestione interni;
- Partecipazione a gare su sistemi telematici (ad es. sistema START di Regione Toscana)
- Reperimento fornitori su sistema MEPA per particolari categorie merceologiche.

Come evidenziato sopra, la struttura della società, per quanto concerne il personale, è molto snella (attualmente 15 dipendenti a tempo indeterminato ivi compreso il dirigente). I 2 settori identificati in organigramma sono costituiti quindi da un numero ristretto di persone. Pertanto, data l'esiguità del personale e considerata la flessibilità operativa dei dipendenti nelle attività da svolgere (infatti lo stesso personale può essere impiegato a seconda delle necessità operative indifferentemente nei 2 ambiti identificati), non è possibile prevedere l'assegnazione di funzioni specifiche alle diverse figure che collaborano tutte al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Si ritiene possibile mitigare il rischio attraverso una specifica formazione e “creazione” di un vero e proprio reparto amministrativo che si occupi di tutte le problematiche sopra sintetizzate. Ciò non è stato ad oggi possibile, a seguito del pensionamento e delle dimissioni avvenute nel corso dell'anno che hanno ridotto il numero dei dipendenti. Non appena sarà possibile procedere all'intero turnover, si provvederà in tal senso.

L'intento è quello di tener sotto controllo gli impatti di qualsiasi natura derivanti dai processi e di migliorare le prestazioni nei confronti dei soci, anche attraverso una gestione consapevole dei rischi, come previsto dai Sistemi di Gestione Integrati Qualità-Sicurezza.

Quanto al fattore di rischio numero 3

La struttura estremamente snella della società e l'esiguo numero di addetti (n. 14 al 31.12.21) riducono notevolmente la presenza di rischi di corruzione, in quanto tutti i dipendenti sono edotti personalmente e costantemente.

Provincia di Livorno Sviluppo srl ha provveduto a nominare la dirigente della società quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con deliberazione del CdA del 4 dicembre 2013 e la stessa è stata nominata responsabile per la Trasparenza. La dirigente è stata

successivamente rinnovata dall'Amministratore Unico al momento dell'approvazione dell'aggiornamento annuale del Piano Anticorruzione. Il ruolo svolto si attiene a quanto definito dalla normativa in vigore, tenendo anche conto delle specifiche ANAC contenute nel PNA di riferimento.

Le misure di mitigazione del rischio vengono di seguito sinteticamente evidenziate:

1. L'Assemblea ha deciso di incaricare il Collegio dei sindaci revisori per le funzioni analoghe all'OIV
2. Piano Anticorruzione di cui alla L. 190/2012.

Ad integrazione di quanto precedentemente esposto in tema di rischio di crisi aziendale, si segnala che a partire dall'anno 2020 si è verificata a livello mondiale una pandemia legata al virus Covid-19 che ha richiesto l'attivazione in tutti i paesi di misure eccezionali tese al contenimento del contagio ed alla definizione di misure e sostegni economici per le attività che sono state costrette a chiudere. Altre risorse sosterranno il rilancio dell'economia italiana.

Provincia di Livorno Sviluppo ha potuto continuare la propria attività e, a salvaguardia della salute del personale, lo ha fatto attivando il lavoro agile, incoraggiato dai provvedimenti nazionali. Tutti i dipendenti hanno utilizzato tale istituto alternandolo con ferie, congedi ecc. Ciò ha consentito di non rendere necessaria l'attivazione di ammortizzatori sociali e di proseguire il lavoro di progettazione, rendicontazione e gestione di gran parte delle attività.

Attraverso i collegamenti in remoto ed alla possibilità di accesso da parte di ogni dipendente tramite sistema VPN il lavoro è andato avanti in maniera efficace. L'emergenza epidemiologica legata al Covid-19 ha contribuito ad un imprevisto e straordinario aumento dei costi per l'acquisto di attrezzatura informatica, ma anche dotazioni di sicurezza, formazione ai dipendenti e servizi di sanificazione. Si è provveduto infatti anche ad acquistare il materiale necessario a garantire la sicurezza e salute dei dipendenti al momento del rientro in azienda (mascherine, gel, guanti, ecc.), prevedere sanificazione quotidiana degli uffici, nonché pulizia e sanificazione periodica dei sistemi di raffreddamento/riscaldamento. Provincia di Livorno Sviluppo, inoltre, non ha fatto ricorso ad affidamenti bancari, alla possibilità di rinvio di alcune scadenze fiscali e contributive, sostenendo le spese entro le date previste.

Co. 3 del D. Lgs. 175/2016 – valutazione dell'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario.

Si indicano di seguito le risultanze della valutazione effettuata, sulla base delle dimensioni, delle caratteristiche organizzative e dell'attività svolta dalla società, in merito all'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario, con le ulteriori prescrizioni del co. 3 del D. Lgs 175/2016.

Co.3 lett. a):

Considerato che: la Società, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16, comma 3 del D.Lgs. 175/2016 e dall'art.4 comma 2 dello Statuto societario fattura oltre l'80% per lo svolgimento dei compiti affidati dal socio Provincia di Livorno; che la Società è tenuta a rispettare il Codice dei Contratti Pubblici (d. lgs. 50/2016); che non esistono beni o servizi di proprietà industriale ed intellettuale da tutelare; considerate, infine, le dimensioni della Società e la struttura organizzativa, in questa fase, non si ritiene necessario integrare gli strumenti di governo societario con regolamenti previsti dal comma 3 lett.a.

Co.3 lett. b):

Stante le ridotte dimensioni la Società, nella finalizzazione dell'attività di analisi dei processi aziendali volti alla valutazione del rischio e anche in considerazione con quanto previsto all'art. n°

6 co.b del D.lgs 175/2016, ha individuato il dirigente per il controllo interno, coadiuvato da due “referenti per l’attuazione del Piano Anticorruzione” degli uffici / settori che compongono la società per le attività relative alla “realizzazione di programmi e progetti” e per le attività di “supporto strumentale”. Tale sistema appare strutturato secondo criteri di adeguatezza e nel rispetto delle dimensioni e alla complessità della Società.

Alla luce di quanto sopra esposto, reputando che le funzioni ascrivibili all'ufficio di controllo interno previsto dal comma 3 lett.b) siano già previste nell'attuale configurazione societaria, e considerate le dimensioni aziendali, si ritiene non proficuo introdurre un ufficio di controllo interno unitario, preferendo demandare le diverse funzioni alle specifiche competenze di dominio come attualmente strutturate.

Co.3 lett. c):

Provincia di Livorno Sviluppo ha predisposto, in attuazione delle disposizioni del DPR 62/2013, un proprio Codice di comportamento ispirandosi ai principi previsti dal Codice di comportamento della Provincia di Livorno, ha approvato il proprio Piano Triennale Anticorruzione. La Società ha, inoltre, adottato i seguenti regolamenti interni: Regolamento per l’acquisizione beni e servizi in economia; Regolamento di gestione del fondo cassa economale; un Regolamento per il reclutamento del personale dipendente nonché per procedere a collaborazioni e/o incarichi professionali. Suddetti regolamenti sono oggetto di revisione ed aggiornamento in modo da renderli conformi a nuove esigenze societarie ed alla normativa vigente.

Co.3 lett. d):

In considerazione delle ridotte dimensioni aziendali, della struttura e dell’attività svolta, si ritiene non necessario integrare gli strumenti di governo societario con programmi previsti dal presente comma, che appaiono non pertinenti con le dimensioni della Società.

Co. 4 del D. Lgs. 175/2016 – Relazione sul governo societario

In ottemperanza di quanto previsto dal comma 4 del D. Lgs 175/2016, la presente relazione sarà pubblicata unitamente al Bilancio di esercizio 2021, che si compone di Stato Patrimoniale, Conto Economico e nota integrativa, nella sezione “società trasparente” del sito istituzionale

Co. 5 del D. Lgs. 175/2016 – Ragioni per la mancata integrazione degli strumenti di governo societario

Ai sensi dell’art. 6, comma 5 del D.Lgs. 175/2016, stante le ridotte dimensioni aziendali e le relative caratteristiche organizzative, non si è previsto di integrare gli strumenti di governo societario di cui al comma 3 del medesimo articolo di legge.

Livorno, 31 marzo 2022

L’Amministratore Unico

PAOLO NANNI